



SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI

IL RESPONSABILE
GABRIELE BARTOLINI

Invio mezzo PEC

ing.

| | TIPO | ANNO | NUMERO |
|------|--------------------------|------|--------|
| REG. | CFR. FILE: SEGNATURA.XML | | |
| DEL | CFR. FILE: SEGNATURA.XML | | |

e p.c.

All'Ufficio
Allo Sportello Unico Attività Produttive
Comune di

Alla **AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE**
agenziaricostruzione@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Parere su interventi di miglioramento sismico in fabbricati adibiti ad attività produttiva, suddivisi in più proprietà, ai sensi della legge 122/2012 per la ricostruzione post sisma 2012

Gentile ing. ,

come in parte anticipato nell'incontro svolto presso lo scrivente Servizio in risposta ai quesiti posti da ultimo in data relativi ad alcune problematiche legate ai fabbricati industriali all'interno degli interventi relativi alla ricostruzione post-sisma, si evidenzia quanto segue.

- 1) Nel caso in cui l'intervento di miglioramento sismico sull'intero capannone (o unità strutturale – U.S.) sia realizzato per parti funzionali in relazione alla suddivisione delle proprietà, è parere dello scrivente Servizio che non sia da escludere a priori la possibilità di effettuare **interventi per parti in tempi diversi** e di conseguenza **collaudi parziali** degli interventi.

La condizione è che sia depositato, sulla base del rilievo geometrico-strutturale dell'intero capannone, **il progetto unitario dell'intervento sulla intera U.S. nella situazione finale** (tutti gli interventi previsti) e nelle **situazioni intermedie** corrispondenti alla realizzazione degli interventi per parti in più fasi. Il progetto deve tenere conto in ciascuna fase realizzativa, anche in maniera semplificata, delle interazioni tra le diverse parti del capannone.

In particolare, gli effetti indotti **sulle parti contigue non ancora interessate dagli interventi** previsti in progetto **non devono peggiorare** il comportamento strutturale e le capacità strutturali di queste ultime

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.4792
fax 051.527.4208

Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it

a uso interno DP: _____ INDICE LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 LIV 5 ANNO NUM SUB
Classif 1 1449 _____ Fasc 2018 1 _____



(si veda per analogia il parere del Comitato tecnico scientifico regionale in materia sismica n. 34 del 12/1/2012 riferito agli interventi su u.s. in aggregati edilizi).

Comunque sia, ad esito delle valutazioni di sicurezza effettuate, sono da prevedere tutte le misure, le limitazioni d'uso e le azioni necessarie ai fini di garantire la sicurezza delle persone e dei beni all'interno del capannone e nelle aree esterne limitrofe.

È auspicabile inoltre che il progetto unitario dell'intero intervento, completo della valutazione di sicurezza per le diverse configurazioni strutturali in relazione alla successione realizzativa degli interventi per stralci funzionali, sia redatto da un unico progettista responsabile dell'intero intervento.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, lett. b) del D.P.R. 380/2001, è consentita la segnalazione certificata di agibilità anche di singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

Infine, trattandosi di interventi ricompresi nel processo della ricostruzione post sisma, ove gli interventi sono finanziati mediante contributo del Commissario Delegato per il ripristino delle attività produttive, i medesimi devono essere completati nel **rispetto delle scadenze e obiettivi imposti dalle normative di riferimento** (art. 3 comma 10, L. 122/2012 e Ordinanze commissariali).

- 2) Con riferimento al **soggetto cui fanno carico gli adempimenti** di cui all' art. 3, comma 7 della L. 122/2012, l'acquisizione della certificazione di agibilità sismica è in capo al titolare dell'attività produttiva. Nel caso in cui l'attività produttiva non coincida con la proprietà dell'immobile, le Ordinanze commissariali danno la possibilità alla proprietà di accedere al contributo per la realizzazione di interventi al fine di ottenere la certificazione di agibilità sismica. Infatti a volte il contratto di affitto non permette all'affittuario di realizzare opere strutturali nel fabbricato stesso (Linee guida per la presentazione delle domande e richieste dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i.).

Il quadro normativo riferito alla ricostruzione non ammette in ogni caso che, a fronte di eventi sismici occorsi di particolare severità e della concessione di un contributo pubblico significativo, permangano sul territorio immobili con carenze e danneggiamenti di cui all'art. 3 della L. 122/2012, ospitanti attività produttive (intese come luoghi di lavoro) senza che siano state realizzate opere di miglioramento sismico fino al raggiungimento di un livello di sicurezza almeno pari al 60% di quello richiesto per le nuove costruzioni. Pare utile ricordare, in linea generale, che la L. 122/2012 ammette, in caso di risoluzione delle carenze strutturali ed in assenza di danneggiamento, la ripresa dell'attività produttiva anche mediante il meccanismo della verifica semplificata per edifici collocati in zone che abbiano subito scuotimenti sismici di elevata intensità (cfr. art. 3 comma 10, L. 122/2012).

- 3) Nelle Ordinanze commissariali relative alle imprese, o "**attività produttive**", si fa riferimento a tutti i settori (industria, servizi, commercio, artigianato, turismo, agricoltura, zootecnia, ...) che esercitano un'attività economica. Fanno eccezione gli agricoltori come persone fisiche, non intesi come imprese,



che rientrano comunque tra i soggetti che hanno diritto al contributo per gli interventi con le medesime ordinanze (Ord. 57/2012 e s.m.i., art. 1 e Allegato I; Regolamento CE n. 800/2008); il contributo anche in questo caso è mirato al ripristino dell'attività.

- 4) Infine per “**grandi luci**” sono da intendersi gli edifici che presentano una dimensione minima delle campate dell'ordine di grandezza di circa 10 m, come indicato dal manuale per la compilazione delle schede di agibilità GL-Aedes (D.P.C.M. n. 61 del 14/1/2015).

Cordiali saluti.

Ing. Gabriele Bartolini
documento firmato digitalmente

MCo / VP

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 3 facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data _____
Firma _____

